

N.2 Accordo che regola i rapporti tra la costituenda Holding e l'Università pag. 4 (parte integrante del deliberato)

DISCIPLINARE

TRA

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna (d'ora in poi Università), rappresentata dal prof. Giovanni Molari, in qualità di Rettore pro-tempore e legale rappresentante, debitamente autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del _____

e

BEHOLD S.R.L con sede legale in Bologna, Via Via Zamboni,33, capitale sociale pari ad Euro 10.000 interamente versato, C.F, P.IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Bologna 03993541204 (di seguito "BeHold")

di seguito denominate singolarmente "Parte" e congiuntamente "Parti".

PREMESSO CHE:

- a) BeHold è una società a responsabilità limitata con socio unico l'Università di Bologna, costituita in data 22/12/2021, che realizza le finalità istituzionali dell'Università, e svolge, esclusivamente nell'interesse di quest'ultima, fermo restando i principi di economicità ed efficienza, le attività e le prestazioni necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali universitarie secondo il modello in *house providing* stabilito dall'ordinamento italiano e dall'Unione europea.
- b) BeHold quale società in house su cui l'amministrazione esercita un controllo analogo (articolo 2 D.lgs. 175/2016) riceve affidamenti diretti di contratti pubblici così come previsto dall'articolo 16 del D.lgs. 175/2016 che prevede, tra l'altro, che le società *in house* ricevano affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo;
- a) il CdA dell'Università nella seduta del 27 luglio 2021 ha definito che le direttive e indicazioni operative dell'Università alla società siano attuate mediante appositi contratti di servizio, realizzati in coordinamento con le "competenti articolazioni dell'Università, con particolare riferimento agli ambiti della Terza Missione", in conformità con le procedure previste dall'art.192 del Codice Appalti (valutazione della congruità economica dell'offerta), previa presentazione ad ANAC della domanda di iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti dei propri enti in house, secondo quanto previsto dalle disposizioni di attuazione del Codice dei contratti pubblici.
- b) In data _____ è stata presentata ad ANAC domanda di iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti dei propri enti in house, secondo quanto previsto dalle disposizioni di attuazione del Codice dei contratti pubblici.
- c) le Parti hanno proceduto alla stipula di un disciplinare che regola gli aspetti di carattere generale del rapporto esistente in linea con i punti b) e c) di cui sopra, ai sensi degli articoli 5 e 192 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

TUTTO CIO' PREMESSO E COSTITUENTE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE
DISCIPLINARE, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente accordo definisce i servizi che la BeHold è incaricata a svolgere a favore dell'Università nel rispetto della normativa di riferimento e di quanto stabilito nel disciplinare, art 2 Rep.....sottoscritto in data....., definendo gli elementi della collaborazione, i suoi contenuti, i tempi per la realizzazione e la definizione dei relativi compensi.
2. L'Accordo declina inoltre in via provvisoria quanto definito all' ART. 9 del disciplinare Rep.....sottoscritto relativo alla Prevenzione della Corruzione, Trasparenza Ed Etica.
3. Per tutti gli altri aspetti, l'accordo fa riferimento al disciplinare sottoscritto.

ART. 2 - Servizi

Con specifico riferimento alla gestione delle partecipazioni in società spin off, BeHold dovrà:

- Supportare le procedure di costituzione per l'avvio delle imprese per le quali il CdA dell'Università delibererà la partecipazione nel rispetto di quanto definito nel disciplinare,
- Partecipare in qualità di consigliere di amministrazione all'interno degli Organi di gestione delle società spin off
- procedere al trasferimento delle partecipazioni
- procedere a richiedere ad Almacube, incubatore dell'Università di Bologna, e perfezionare entro 6 mesi dalla richiesta avanzata, il trasferimento delle partecipazioni al valore nominale (costo storico di acquisizione) per le società spin off costituite nel periodo 1/1/2018 al 02/09/2020 (Allegato 1 - sezione a) qualora gli attuali soci delle spin off siano disponibili, al fine di consentire tale operazione, a rinunciare al diritto di prelazione.
- procedere a richiedere ad Almacube, incubatore dell'Università di Bologna, e perfezionare entro 6 mesi dalla richiesta avanzata, il trasferimento delle partecipazioni al valore nominale (costo storico di acquisizione) per le società spin off costituite nel periodo 2/09/2020 al 31/12/2021 (Allegato 1 - sezione b)

ART. 3 - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA ED ETICA

In pendenza di uno studio di fattibilità sull'applicazione della normativa e della strategia di prevenzione della corruzione, trasparenza ed etica ad una società a socio unico e priva di personale, le Parti stabiliscono che il BeHold, osservi, nei limiti della compatibilità, i principi del Codice etico e d Comportamento dell'Università di Bologna disponibile al link: https://normateneo.unibo.it/codice_etico.html

ART. 4 - Corrispettivo e modalità di pagamento

L'Università si impegna a versare annualmente l'importo di € **70.000+IVA** per l'intera durata del contratto, quale corrispettivo onnicomprensivo riferito ai servizi offerti da BeHold all'Università, previa emissione di apposita fattura da parte di BeHold.

Il versamento potrà avvenire in due rate semestrali anticipate di importo pari ad € _____ entro 30 gg dal ricevimento fattura mediante bonifico su c/c bancario IBAN _____ intestato a BeHold Srl presso Intesa Sanpaolo S.P.A – Filiale di Bologna XX.

ART. 5 - DURATA

Il presente contratto ha decorrenza dalla data di sottoscrizione e **scadenza il 31/12/2022**.

ART. 6 - Patto di riservatezza

Le Parti si impegnano espressamente, per sé e per i propri dipendenti e/o collaboratori, con ciò promettendo anche il fatto del terzo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 cod. civ., per tutta la durata del presente contratto e per un periodo di 5 (cinque) anni successivo al termine o alla risoluzione dello stesso, a mantenere riservato ogni dato, informazione o conoscenza di natura tecnico-scientifica, commerciale o finanziaria, che abbiano valore economico in quanto riservati, in qualsiasi

forma espressi e/o su qualsiasi supporto memorizzati, che siano stati comunicati da una Parte all'altra nell'ambito del presente Contratto e in ragione di esso, anche quando non specificamente e visibilmente qualificati come "riservati" o "segreti".

ART. 7 - Comunicazioni

Ai fini del presente Accordo, e fatte salve eventuali successive variazioni da comunicarsi all'altra parte con posta elettronica certificata o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, le Parti stabiliscono che comunicazioni reciproche dovranno essere effettuate mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, anticipata via e-mail agli indirizzi di seguito indicati:

Per l'Università: dott. Marco Degani presso Alma Mater Studiorum – Università di Bologna -Via Zamboni 33 - 40126 Bologna (BO) - Tel. 051/2099762 Email: artec.impreditorialita@unibo.it - PEC: scriviunibo@pec.unibo.it

Per BeHold: la Dott.ssa: Jessica Abbatecola legale rappresentante Tel. 348 5685049 e-mail: behold@unibo.it - PEC: behold@legalmail.it

Ogni variazione ai recapiti indicati al paragrafo precedente dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra Parte. Fino all'avvenuta comunicazione della variazione, le comunicazioni inviate ai recapiti precedentemente indicati si avranno come validamente effettuate.

ART. 8 - Rinvio - Norme Applicabili

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto previsto in materia dal Codice Civile, nonché alle norme vigenti ed agli usi locali.

ART. 9 - Imposta di Bollo e di Registro

1. Il presente Contratto sarà registrato in caso d'uso con tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n.131 del 26.04.1986 a carico della Parte interessata.

2. L'imposta di bollo sul presente contratto, pari a euro 16,00, è posta a carico dell'Università ed al versamento all'Erario provvede l'Università in modalità virtuale ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 come da autorizzazione n. 140328 del 13 dicembre 2018 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Bologna - Ufficio territoriale di Bologna 2.